



TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
26506-1 /2023

ORDINANZA
Ex Art. 288, II comma c.p.c.

Il Giudice dott. Emanuele Lombardi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2025;

Letto il ricorso ex art. 288 c.p.c. depositato in data 13.06.2025 dal ricorrente Parte_1, difeso e rappresentato dall'avv. e dall'avv. con cui viene dedotto l'esistenza di un errore materiale nella sentenza n. 4772/2025, pubblicata in data 14.05.2025 a definizione del giudizio recante R.G. n. 26506/2023 consistito, secondo la prospettazione avanzata, nell'aver:

1) al capo n.2 il giudice statuito: *"PQM (...) condanna, il Controparte_1 [...] , in persona dell'amministratore pro tempore, a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida nella somma di € 3.627,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge e con attribuzione ai difensori costituiti."*

In particolare: viene erroneamente indicato il nominativo del condominio condannato *"il [...] Controparte_1 "* in luogo di quello corretto *"il [...] Controparte_1 ;"*

2) omessa la condanna del CP_1 convenuto alla refusione anche delle spese che l'attore è stato obbligato a sostenere per l'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.

Letta la comparsa di costituzione del Controparte_1 -(CF: P.IVA_1) in persona dell'amm.re p.t. avv. elettivamente domiciliato in CP_1 alla Via n. presso lo studio dell'avv. (CF: C.F._1), nel presente procedimento di correzione ed in particolare la contestazione relativa alla natura dell'errore asseritamente materiale, atteso che la doglianza mossa dal ricorrente non si configurerebbe come errore materiale ex art. 287 c.p.c., bensì di un vizio per omessa pronuncia

OSSERVA

Che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile *"ictu oculi"*, non potendo invece estendersene il perimetro applicativo a quei casi in cui non si contesta la (mera) rappresentazione materiale del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, ma la stessa volontà del giudicante in quanto asseritamente contraria a principi giuridici o logici. Cfr. tra le tante Cassazione, Sentenza n. 13006 del 05/09/2003;

Considerato che nel caso in esame il primo errore dedotto a supporto nella istanza di correzione è consistito nella errata indicazione del nominativo del *CP_1* ;

Rilevato che la suddetta sentenza è davvero affetta da errore materiale lì dove, nel dispositivo, indica come soggetto *"il Controparte_1"*, in luogo di quello corretto *"il Controparte_1"*

Rilevato, altresì, che la seconda richiesta di correzione della sentenza n. 4772/2025, pubblicata in data 14.05.2025 a definizione del giudizio recante R.G. n. 26506/2023 inerente l'omessa condanna del *CP_1* convenuto alla refusione anche delle spese che l'attore è stato obbligato a sostenere per l'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 non può essere accolta. Infatti la procedura di mediazione (imposta per legge e introdotta a seguito della mancata allegazione del verbale di mediazione agli atti del giudizio) è stata avviata da *Parte_1* presso la sede [...] *Controparte_2* (v. verbale del 29.02.2024). Rilevato che, ad eccezione di un precedente incontro in cui è stato chiesto rinvio per una soluzione bonaria della vicenda, nell'unico incontro poi rilevatosi conclusivo nonostante l'assemblea non si fosse pronunciata sull'annullamento della precedente delibera, comunque aveva disposto la nomina di un tecnico per cercare di addivenire ad una soluzione. Nonostante ciò il mediatore ha comunque dato atto di un mancato accordo; dunque alcuna attività difensionale è stata concretamente svolta dai difensori delle parti che avrebbero potuto prodigarsi per una soluzione alternativa.

Questo giudice intende aderire all'orientamento secondo il quale l'assistenza del legale nella fase di mediazione NON è obbligatoria, sebbene il quadro normativo non sia agevolmente interpretabile in questa direzione.

v. **Art. 5, comma 1 bis: mediazione obbligatoria:** *"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di*

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione".

v. Art. 8 : *"Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. "*

Art. 12, comma 1, primo periodo: *«Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. **In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato**, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico» .*

Il quadro normativo è contraddittorio; da un lato sembra stabilire, agli artt. 5 e 8, un obbligo di assistenza del difensore, dall'altro prevede chiaramente due tipologie di accordo a seconda che tutte le parti siano ("Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato") o non siano ("In tutti gli altri casi") assistite da un difensore, con differenti modalità per l'acquisto dell'efficacia esecutiva (art. 12). Appare preferibile ritenere che l'assistenza non sia obbligatoria, per ragioni di interpretazione sistematica, letterale e, soprattutto, costituzionalmente orientata delle norme in esame. Sul piano letterale e sistematico, la dizione utilizzata dal legislatore e la complessiva disciplina dell'istituto (soprattutto se confrontata con gli artt. 82 a 84 e 182 c.p.c.) non sono idonei a fondare un obbligo di assistenza nel senso che la medesima sia un presupposto di validità della partecipazione al procedimento di mediazione dei soggetti in conflitto; si aggiunga, da un lato, che una diversa lettura priverebbe di significato l'istituto dell'omologa dell'accordo; dall'altro, che le conseguenze di una disciplina che preveda l'assistenza indefettibile del difensore avrebbe conseguenze gravissime, quali il ritenere non integrata la condizione di procedibilità qualora la parte invitata in mediazione si presenti senza avvocato. Sul piano costituzionale, l'imposizione di una sorta di *ius postulandi* (ulteriore allo *ius intercessionis*, attribuito al mediatore nei casi di mediazione obbligatoria) configurerebbe un irrazionale aggravamento del diritto di azione e determinerebbe un'irragionevole diversità di disciplina rispetto allo *ius postulandi* vero e proprio (cfr. art. 82, 1° e 2° co c.p.c.), con violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

P.Q.M.

Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di cui in epigrafe e dispone che nella parte dispositiva laddove viene erroneamente indicato il nominativo del condominio

condannato “il *Controparte_1*” debba leggersi quello
corretto “il *Controparte_1*” ;

Rigetta ogni altra richiesta di correzione. Ferme le altre parti.

Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento e per la notificazione alle
parti (art. 121 att. c.p.c.).

Napoli 25.09.2025

Il Giudice

Dr. Emanuele Lombardi